



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del - 4 GIU. 2018

**OGGETTO** Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e la Fondazione "Opera San Camillo" di Milano: inerenti determinazioni.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE SOCIO SANITARIO**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data - 4 GIU. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Tortora

**IL DIRETTORE F.F. UOC ECONOMICO-FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di €..... 21.965.000 previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i..... 2018 .....al/ai .....conto/i .....economico/i  
n. 459.040.000 ..... sopra attine

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

**Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria**

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del 4 GIU. 2018

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**richiamati**

- l'art. 15-quinquies del D.lgs 502/1992 e s.m.i. che, al comma 2 lettera c), consente l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'impegno di servizio in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";

- il Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria approvato con la deliberazione n. 583 del 23.12.2015 che definisce le modalità organizzative dell'attività medesima;

**richiamato** il provvedimento n. 387 del 26 settembre 2016 con il quale è stata stipulata con la Fondazione "Opera San Camillo" di Milano – struttura privata non accreditata- una convenzione per prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale e di ricovero con scadenza al 31.12.2016;

**premesso che** con nota acquisita agli atti di questa ASST la struttura sopra citata ha richiesto la disponibilità dell'Azienda al rinnovo dell'accordo convenzionale, con validità dal 1.1.2017 al 31.12.2017;

**considerato che** la Direzione Strategica ha chiesto approfondita istruttoria ai fini della valutazione della prosecuzione della convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del - 4 GIU. 2018

**dato atto che**

- l'istruttoria condotta si è protratta con scambio reciproco di mail nonché numerosi solleciti di questa ASST al fine di arrivare ad un testo condiviso, trasmesso dalla Fondazione "Opera San Camillo" solamente in data 08.05.2018, allegato in copia al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale;

- che dall'istruttoria è emersa la necessità di confermare il rapporto convenzionale solo per il 2017;

**considerato che** si è ritenuto opportuno non interrompere la collaborazione con la Fondazione "Opera San Camillo" nelle more dell'adozione dell'atto convenzionale;

**rilevato che** l'art. 58 comma 9 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dingenza medica e veterinaria prevede che l'attività professionale a pagamento richiesta da terzi all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, possa essere considerata attività libero-professionale;

**accertato che** l'attività in argomento è stata svolta dai professionisti al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze delle U.O.C. di riferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;

**ritenuto di poter accogliere** la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze in argomento ha garantito comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;

**considerato che** l'introito complessivo derivante dal presente provvedimento è stato pari a € 27.265,02 (ventisettemiladuecentosessantacinque/02) e che l'Azienda provvederà ad attribuire il relativo compenso al personale che ha effettuato le prestazioni al netto delle trattenute previste dalla legge e dal vigente Regolamento Aziendale per l'Attività Libero Professionale Intramuraria approvato con la deliberazione n. 583 del 23.12.2015;

**visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;**

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della regolamentazione dell'attività sopra citata con la Fondazione "Opera San Camillo" con sede in Milano – struttura privata non accreditata – effettuata nell'anno 2017, per prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale e di ricovero del personale medico afferente al presidio CTO con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
2. di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **330** del **- 4 GIU. 2018**

3. di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 27.265,02 (ventisettemiladuecentosessantacinque/02) sul conto n. 459.010.00001 Sopravvenienze attive tra i ricavi del Bilancio Preventivo Economico dell'Esercizio 2018;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

**DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Valentino Celao)

**DIRETTORE SANITARIO**  
ad interim  
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

**DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO**  
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

**Servizio Marketing e Libera Professione**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Daniela Tortora

*Daniela Tortora*



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione**  
**Lombardia**

**ASST Gaetano Pini**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 330 del - 4 GIU. 2018

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 12 GIU. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 5 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 1210617

*B*



N

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate direttamente dalla Fondazione San Camillo secondo le modalità previste dalla Fondazione medesima. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

### **ART.3 - Tariffe**

Alle prestazioni oggetto del presente accordo la Fondazione san Camillo si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a quanto previsto dagli allegati A e B.

### **ART.4 – Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dalla Fondazione San Camillo attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, giorni e fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse, numero e tipologia. Tale documentazione sarà inviata mensilmente alla s.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione di questa ASST e-mail [ragioneria@asst-pini-cto.it](mailto:ragioneria@asst-pini-cto.it) o fax al n. 02 58.296.508 per l'emissione della fattura.

### **ART.5- Termini di Pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Fondazione San Camillo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione della ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione fino al totale esaurimento delle pendenze, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione.

### **ART.6. - Assicurazione**

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate di Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT. La ASST Pini-CTO declina ogni responsabilità per eventuali danni i infortuni (compreso il c.d. "rischio in itinere" ) subiti dal proprio dipendente in occasione dell'attività di cui alla presente convenzione.

E' esclusa, in ogni caso, qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della ASST Pini/CTO.

La Fondazione San Camillo dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità a lui attribuibili.

#### **ART. 7 – Tutela della salute del lavoratore**

La Fondazione San Camillo dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART.8 - Riservatezza e trattamento dei dati**

La ASST Pini/CTO e la Fondazione San Camillo si danno reciprocamente atto di essere stati informati circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs.196/2003.

#### **ART. 9 - Durata**

La presente convenzione ha durata annuale con scadenza il 31.12.2017 senza possibilità di rinnovo tacito.

#### **ART. 10 – Modifiche**

La forma della convenzione è quella scritta, eventuali modifiche al presente accordo devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 11 - Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate .

#### **Art.12 – Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R..



La Asst Pini/CTO si riserva la facoltà inoltre di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (Recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta a detrimento del proprio livello di competitività.

#### **Art.13 – Clausola risolutiva**

La presente convenzione si intenderà risolta nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora la Fondazione San Camillo, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria ovvero contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dalla ASST Pini/CTO;
- qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima;

La Fondazione san Camillo si impegna inoltre a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dalla ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività tramite materiale informativo o promozionale destinato all'utenza della Fondazione San Camillo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e la Fondazione San Camillo non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ATR .14 - Imposta di bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico della Fondazione San Camillo.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1<sup>a</sup> comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con  
spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali:

La ASST Pini/CTO e la Fondazione San Camillo attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini/CTO e la Fondazione San Camillo in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Milano, 4 ottobre 2018  
per la ASST Centro Specialistico  
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Laurelli

Milano,  
per la Fondazione "Opera San Camillo"  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Andrea Rantò

